

Numero <i>187</i>	Pag.
Data <i>13 MAR. 2013</i>	6

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

INDICE

Art. 1 – Campo di applicazione e finalità	pag. 2
Art. 2 – Personale interessato	pag. 2
Art. 3 – Fonti e tipologia di patrocinio legale	pag. 3
Art. 4 – Conflitto di interessi	pag. 4
Art. 5 – Assunzione diretta e indiretta degli oneri legali	pag. 4
Art. 6 – Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario	pag. 6
Art. 7 – Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario	pag. 7
Art. 8 - Autorizzazione e diniego del patrocinio legale	pag. 8
Art. 9 – Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda	pag. 9
Art. 10 – Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa	pag. 10
Art. 11 – Tutela della riservatezza	pag. 10
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 10
Allegato A – Istanza di patrocinio legale	pag. 12
Allegato B – Istanza di rimborso spese legali	pag. 15

Numero <i>187</i>	Pag.
Data <i>13 MAR. 2013</i>	<i>7</i>

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.NN.I.I. del Servizio Sanitario Nazionale, in favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. Il presente regolamento, ad eccezione dell'art. 12, punti 1 e 2, non si applica alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente alla sua adozione. Dette istanze rimangono, quindi, disciplinate dal regolamento aziendale adottato dalla cessata Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" (determine D.G. n. 178/2008 e n. 605/2011).
3. L'Azienda può assumere a proprio carico gli oneri di difesa, nei limiti e alle modalità stabilite nel presente regolamento, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del procedimento giudiziario sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda.
4. Detto regolamento ha altresì la finalità di contenere i costi per l'affidamento degli incarichi esterni, senza nel contempo compromettere l'efficacia della difesa in giudizio dei dipendenti.

ART. 2 PERSONALE INTERESSATO

1. Il diritto al patrocinio legale – che si esplica nella possibilità per il dipendente di scegliere il legale tra quelli indicati dall'Azienda o di chiedere il rimborso degli oneri di difesa in caso di scelta di un legale di fiducia – è riconosciuto a favore del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di seguito indicato:
 - Personale della Dirigenza Medica;

- Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
- Personale del Comparto.

ART. 3 FONTI E TIPOLOGIA DI PATROCINIO LEGALE

1. Per l'area contrattuale della Dirigenza, l'istituto del "patrocinio legale" è disciplinato dalle seguenti fonti contrattuali:

- **art. 25 CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Medico-Veterinaria SSN**
- **art. 25 CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa SSN**

1) L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2) Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3) L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4) È disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

2. Per l'area contrattuale del Comparto, l'istituto del "patrocinio legale" è disciplinato dalla seguente fonte contrattuale:

- **ART. 26 CCNL 20.09.2001 SSN - integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999**

1) L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2) Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3) L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4) È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario. Tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni casi di conflitto di interessi:

- apertura di procedimento penale a carico del dipendente per reato contro la Pubblica Amministrazione;
- apertura del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte dell'Azienda;
- apertura del procedimento giudiziario nei confronti dell'Azienda ad opera del dipendente;
- costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- attivazione di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda Sanitaria oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente;
- per la Dirigenza, se il fatto sia stato oggetto di formale contestazione da parte dell'Azienda o, comunque, derivi da violazioni di norme di legge o di regolamento che il dirigente sia tenuto ad osservare nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 5 ASSUNZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI

1. L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, garantirà il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri di ufficio, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, fornendo:

a) *assistenza diretta*: nell'ipotesi in cui la scelta del legale ricade su un avvocato di comune fiducia individuato dal dipendente tra i professionisti iscritti nell'elenco interno aziendale tenuto presso la UOS Affari Legali e Contenzioso e la UO Rischio Clinico e visibile sul sito intranet aziendale alla sezione "Patrocinio legale". In tal caso, l'attribuzione dell'incarico avverrà sulla base di un preventivo di massima il cui compenso, suddiviso per le diverse fasi che compongono il giudizio, non potrà essere superiore ai valori medi di liquidazione stabiliti dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*", decurtato del 30% del relativo importo. Del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'avvocato scelto dal dipendente, e dei conseguenti aspetti economici, sarà direttamente titolare l'Azienda fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

b) *assistenza indiretta* (rimborso): nell'ipotesi in cui il dipendente intenda nominare un difensore di sua esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, quest'ultima, alla conclusione favorevole del procedimento, rimborserà al dipendente gli oneri difensivi nella misura massima dei valori medi di liquidazione stabiliti dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*", decurtati del 30% del loro importo.

Per ottenere detto rimborso il dipendente è tenuto a presentare apposita istanza nei termini e nei modi indicati all'art. 6 del presente regolamento.

c) *assistenza fornita dalla Compagnia di assicurazione*: attraverso l'avvocato fiduciario individuato o autorizzato dalla Compagnia stessa ai sensi del rispettivo contratto assicurativo.

2. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Azienda, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

3. Il punto 2. del presente articolo si applica altresì nel caso di assistenza fornita dalla Compagnia di assicurazione. Pertanto, qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia a supporto di

Numero 187	Pag.
Data 13 MAR. 2013	11

quello fornito dalla Compagnia di assicurazione, i relativi oneri rimarranno a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

4. L'Azienda si riserva la facoltà di assumere l'onere di difesa del dipendente in tutti quei casi in cui non sia possibile compiere anticipatamente, ma soltanto a definizione della controversia, l'accertamento relativo alla sussistenza del conflitto di interessi. In tal caso il dipendente ha diritto, alla conclusione favorevole del procedimento e qualora sia stato escluso detto conflitto, al rimborso delle spese sostenute nella misura massima dei valori medi di liquidazione stabiliti dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140 decurtati del 30% del loro importo. In questo caso il dipendente sarà tenuto a presentare apposita istanza di rimborso nei termini e modi indicati all'art. 6 del presente regolamento.
5. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda qualora, all'esito del relativo procedimento, venga condannato con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Azienda tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa. Le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di quest'ultima che a tal fine provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.
6. Nell'ambito degli oneri di difesa cui è tenuta l'Azienda Ospedaliera sono da ricomprendere le eventuali spese sostenute dal dipendente per la consulenza tecnica di parte. In tal caso, l'Azienda rimborserà al dipendente tali spese limitatamente alla nomina di un solo consulente tecnico di parte e per un importo non superiore a quello liquidato dal giudice al consulente d'ufficio nell'ambito dello stesso procedimento. Qualora, nell'ambito dello stesso procedimento, il giudice affidi la consulenza tecnica d'ufficio a più consulenti, il dipendente avrà la facoltà di nominare propri consulenti di parte in ugual misura. In tal caso, l'Azienda procederà al rimborso delle spese sostenute per la nomina dei consulenti medesimi e, comunque, per un importo non superiore a quello liquidato dal giudice ai consulenti d'ufficio.

ART. 6

ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, deve inoltrare tempestivamente all'Azienda istanza di patrocinio legale, utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento (ALL. A).

2. L'istanza dovrà essere trasmessa alla UOS Affari Legali e Contenzioso o alla UO Rischio Clinico - in riferimento alle materie di rispettiva attribuzione - entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento. L'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà:

- riportare in allegato copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

- riportare la dichiarazione che:

- ☐ il dipendente intende avvalersi di uno dei legali "fiduciari" iscritti nell'elenco dell'Azienda, con indicazione del relativo nominativo;

ovvero

- ☐ il dipendente intende avvalersi di un proprio legale di fiducia con indicazione del relativo nominativo;

ovvero

- ☐ il dipendente intende avvalersi dell'avvocato fiduciario individuato o autorizzato dalla Compagnia Assicuratrice.

- dichiarare sotto la propria responsabilità artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000 l'eventuale stipula di polizze assicurative private che potrebbero conferire diritto ad ottenere rimborso degli oneri difensivi.

3. Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo; pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e, quindi, della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

ART. 7

ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

1. Il dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute - nei limiti stabiliti dall'art. 5, punto b) del presente regolamento - subordinatamente alla presentazione alla UOS Affari Legali e Contenzioso o alla UO Rischio Clinico, in riferimento alle materie di rispettiva attribuzione, dell'istanza di rimborso allegata (ALL. B), completa della seguente documentazione:

- a) provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;
- b) parcella/fattura, debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale deve risultare l'attività defensionale svolta, con espressa indicazione dello scaglione di valore della causa applicato, così da

Numero 187	Pag.
Data 13 MAR. 2013	13

consentire all'ufficio preposto di verificare l'applicazione dei parametri fissati dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140;

c) documentazione probante l'attività svolta dal legale relativamente al procedimento giudiziario di cui trattasi (es. copia dei verbali di udienza, comparse difensive, ecc.).

2. Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo successivo, qualora alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto dovrà inoltrare istanza di rimborso con le stesse modalità sopra descritte utilizzando l'allegato B.

3. Per "conclusione definitiva favorevole del procedimento" deve intendersi:

A - in materia penale

quando il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 c.1 c.p.p. ovvero:

- perché il fatto non sussiste;
- perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa;
- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
- perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, prescrizione) non legittimano al rimborso delle spese legali.

Il dipendente è altresì ammesso al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*.

B - in materia civile:

la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale ovvero a conclusione della causa ex art. 309 del Codice di Procedura Civile. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna. La stessa definizione si applica, infine, anche nelle controversie dinanzi al giudice del lavoro.

C - in materia contabile:

la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE E DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE

1. La UOS Affari Legali e Contenzioso o la UO Rischio Clinico, in riferimento alle materie di rispettiva attribuzione, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale fiduciario aziendale, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
 - a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
 - b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
 - c) che vi sia assenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'azienda.
2. L'Ufficio competente, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunica al dipendente:
 - a) l'autorizzazione ad avvalersi del prescelto legale fiduciario aziendale con diretta assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Azienda medesima, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti. In tal caso:
 - ✓ il dipendente potrà scegliere un legale fiduciario dell'Azienda nell'elenco degli avvocati convenzionati per il patrocinio legale dei dipendenti. Tale elenco è visionabile presso la UOS Affari Legali e Contenzioso e la UO Rischio Clinico nonché sul sito intranet aziendale;
 - ✓ al dipendente potrà essere indicato, dalla UO Rischio Clinico, un professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato polizza;
 - ✓ qualora l'Azienda non sia in grado di fornire alcun legale fiduciario, comunica al dipendente l'autorizzazione ad avvalersi di un proprio legale con oneri diretti a carico dell'Azienda; in tal caso il dipendente potrà conferire liberamente e direttamente mandato al professionista legale di sua esclusiva scelta con oneri a carico dell'Azienda, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio medesimo.
 - b) il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Azienda ritenga che non sussistano al momento della richiesta i presupposti legittimanti l'istanza, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi.

Alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora - a seguito di nuova valutazione - accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, le spese legali sostenute nei limiti di cui al presente regolamento, sussistendone le condizioni.

ART. 9

RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE CHE ABBA SCELTO IL LEGALE DI SUA ESCLUSIVA FIDUCIA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO INDICATO DALL'AZIENDA

1. Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Azienda qualora il dipendente avesse scelto, per la propria difesa, il legale indicatogli dall'Azienda medesima. Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, corrisponde ai valori medi di liquidazione stabiliti dai parametri previsti dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140 decurtati del 30% del loro valore, che sono quelli che l'Azienda, di regola, riconosce ai legali con essa convenzionati per il patrocinio legale dei dipendenti con diretta assunzione di oneri a carico dell'Azienda.

ART. 10

SURROGAZIONE DELL'AZIENDA AL DIPENDENTE NEL CHIEDERE ALL'ASSICURAZIONE IL RIMBORSO DEGLI ONERI DIFENSIVI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA

1. L'Azienda ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o equivalenti diciture).

ART. 11

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L'Azienda rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento.
2. L'Azienda è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata :
 - ✓ a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza;
 - ✓ ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio "spese di giudizio" presso Compagnie di Assicurazione, così come prescrivono i vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, SPTA e del Comparto Sanità.

Numero 187	Pag.
Data 13 MAR. 2013	16

ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono approvati i modelli allegati al presente regolamento, che sono obbligatori nella loro sostanza.
2. Si dà atto che gli artt. 5, commi 1 e 4, e 9 del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali la prestazione professionale del legale si sia conclusa in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, coincidente con il 23 agosto 2012.
3. Per il rimborso degli oneri difensivi relativi a procedimenti per i quali la prestazione professionale del legale si sia completamente esaurita in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, continueranno ad applicarsi le abrogate tariffe forensi – ex art. 9 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 – nella misura dei minimi ordinistici, così come stabilito dal regolamento aziendale adottato con determina del Direttore Generale n. 178 del 29.04.200 della cessata Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” ed applicato, nelle more dell'adozione del presente regolamento, alla Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” secondo quanto previsto dalla determina del Direttore Generale n. 605 del 05.08.2011.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

ALLEGATO A

ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di _____

(qualifica)

in servizio presso _____

(Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

residente in _____

tel/fax _____ E-mail _____

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____ del seguente atto allegato in copia:

- ☐ Atto di citazione per risarcimento danni
- ☐ Atto connesso a procedimento penale:
- ☐ Avviso di garanzia
- ☐ Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- ☐ Altro(specificare).....

(1) Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

Breve descrizione del fatto:

CHIEDE

assistenza legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 CC.CC.NN.LL. Dirigenza dell'08.06.2000 o 26 CCNL Comparto del 20.09.2001.

A tal fine dichiara di:

- ☐ voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del patrocinio dell'Avvocato _____ designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato polizza
- ☐ voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, nell'ambito dell'elenco interno aziendale dei professionisti avvocati, del patrocinio dell'Avv. _____
- ☐ voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv. _____
- ☐ voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un Legale di propria fiducia nella persona dell'Avv. _____ / riservandosi di comunicare successivamente il nominativo del difensore prescelto.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

- ☐ non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;
- ☐ aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____, che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi.

(2) Barrare solo l'opzione prescelta

Numero	187	Pag.	
Data	13 MAR. 2013	19	

Luogo/data.....

Firma.....

Si allega copia del documento di riconoscimenton.....rilasciato
il.....da.....

ALLEGATO B

ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI

Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di

(qualifica)

in servizio presso.....

(Arca: U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

tel/fax E-mail.....

comunica che il procedimento giudiziario R.G.N.R. è stato definito con il seguente atto allegato in copia autentica: (1)

CHIEDE

pertanto, il rimborso degli oneri legali sostenuti nei limiti stabiliti dal Regolamento aziendale vigente in materia di "patrocinio legale".

A tal fine allega:

- ✓ provvedimento conclusivo del giudizio in copia autentica;
- ✓ parcella analitica delle attività svolte, con eventuale documentazione probante (copie verbali di udienza, comparse, note etc.);
- ✓ parcella analitica delle attività svolte, con eventuale documentazione probante (copie verbali di udienza, comparse, note etc.);
- ✓ fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv.
- ✓ Altro
(specificare):

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (1) Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. e con riferimento al procedimento giudiziario per cui

chiede il rimborso delle spese legali, di

☐ non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

☐ aver contratto polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____, che prevedono in favore del dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario e, in tal ultimo caso:

o di aver chiesto e/o intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e _____ il totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al proprio difensore per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario;

o di aver chiesto e/o intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e _____ il rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Azienda e quanto effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a titolo di spese legali per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario e, conseguentemente:

o di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e _____, e/o di ottenere dalle stesse, qualsivoglia rimborso di oneri difensivi nell'eventualità che l'Azienda proceda al rimborso dei suddetti oneri.

La rinuncia è da intendersi, quindi, per la misura coincidente con la somma eventualmente rimborsata dall'Azienda.

Luogo/data.....

Firma.....

Si allega copia del documento di riconoscimenton.....rilasciato il.....da.....